

TI_GERICHTE 52.2023.373 vom 13. September 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.373

FR: TI_GERICHTE 52.2023.373 du 13 septembre 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.373 del 13 settembre 2023

Regeste

Revoca della licenza di condurre

Erwägungen

E. 2

lett. c LCStr); che, in concreto, dalle tavole processuali emerge che il 29 giugno 2016 RI 1 si è reso autore di un'infrazione grave (sorpasso sulla destra manipolando al contempo il telefono cellulare) per la quale il 27 novembre 2017 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 3 mesi ex art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr; la misura è stata scontata dal 23 novembre 2018 al 22 febbraio 2019; che il 20 agosto 2021 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla restituzione della patente (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3 e rif.) - l'insorgente si è pacificamente reso autore di un'infrazione grave (art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr) per avere guidato un veicolo a motore nonostante fosse oggetto - tra il 4 agosto e il 3 settembre 2021 - di un'ulteriore misura di revoca (di un mese, inflittagli l'11 giugno/6 agosto 2021); che il fatto di essere nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) previste dal nuovo diritto; che ne deriva che il provvedimento di revoca di 12 mesi disposto dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale; che una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente si è macchiato (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr); che non è possibile scendere sotto il suddetto minimo legale neppure in presenza di una effettiva necessità professionale di condurre un veicolo (qui in ogni caso non comprovata); che le circostanze del singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2 ; S TF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii); che tale regola vale addirittura per autisti professionali (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid. 2.3); che alla medesima conclusione si deve giungere, a fortiori, per le generiche esigenze di natura familiare invocate dal ricorrente; che non è inoltre possibile scegliere il periodo di esecuzione della revoca in base alle proprie necessità; che la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396

consid. 2a/aa e rinvii); che la revoca limitata a periodi di comodo o secondo i bisogni del conducente, per ridurne gli inconvenienti, non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal Legislatore (cfr. DTF 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_417/2022 citata consid. 5.2, 1 C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.1); che, d'altra parte, l'insorgente non potrebbe nemmeno beneficiare del nuovo art. 33 cpv. 5 OAC, in vigore dal 1° aprile 2023, che permette all'autorità cantonale di autorizzare corse durante il periodo di revoca nella misura necessaria per l'esercizio della propria professione, già soltanto poiché l'infrazione da lui commessa non è lieve (cfr. art. 33 cpv. 5 lett. a OAC; STF 1C_417/2022 citata consid. 4.2); che peraltro, fissando l'esecuzione del periodo di revoca dal 3 gennaio al 18 dicembre 2024 (considerato il lasso di tempo in cui l'interessato era già stato privato della patente), l'Autorità dipartimentale ha all'evidenza già tenuto conto di un periodo per organizzarsi in vista della misura da scontare (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3; STF 1C_279/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 4; Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 744), conformemente alla sua prassi, ben nota al ricorrente, anche a seguito dei suoi precedenti (cfr. notifiche di avvio di procedimento amministrativo del 28 settembre 2021, 6 giugno 2023 e 30 aprile 2021); che, del resto, per conservare il loro carattere istruttivo, le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente (cfr. Mizel, op. cit., pag. 743); che, s tanto quanto precede, l'impugnativa deve essere d'acchito respinta, in quanto manifestamente infondata; che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La giudice presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.